

SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2025/2026

Le società, per partecipare ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B, di Serie C della stagione sportiva 2025/2026, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C

A) Le società devono, entro il termine del 30 aprile 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall'1 marzo 2024 al 28 febbraio 2025, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2025 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2024, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 28 febbraio 2025, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall'1 marzo 2024 al 28 febbraio 2025 corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data 28 febbraio 2025 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all'art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2024, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 28 febbraio 2025, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all' art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., in caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei debiti per acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), e 4), copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali;

Sono esonerate dall'assolvimento dei precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), le società che abbiano già osservato i medesimi adempimenti ai fini del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2025/2026.

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., ove non sia stato depositato in precedenza, copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta 2024 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o

dal sindaco unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l’avvenuto assolvimento dell’IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai suddetti trimestri, trasmesse entro il 31 gennaio 2025, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C.;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente alla copia di una visura camerale aggiornata;

8) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data;

9) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

L’inosservanza del termine del 30 aprile 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla lettera A) punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.

B) Le società devono, entro il termine del 16 maggio 2025, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione (“*limited review*”).

L’inosservanza del suddetto termine del 16 maggio 2025, con riferimento all’adempimento previsto dal precedente punto 1) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.

C) Le società devono, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025, nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

2) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025, nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, diversi da quelli del precedente punto 1), depositando altresì, presso la Lega di competenza, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

3) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2025, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2025, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non sia stata depositata in precedenza;

d) copia della documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2025, ove non sia stata depositata in precedenza.

Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l'adempimento, documentando alla Co.Vi.So.C. di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, e depositando, previa autorizzazione della Co.Vi.So.C., le somme dovute a tale titolo presso la Lega di competenza.

Le società che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2025/2026, sono esonerate dagli adempimenti di cui al presente punto 3), lettere a), b), c) e d);

4) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti fino alla suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

5) assolvere il pagamento degli altri compensi, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

6) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 4): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, le società devono assolvere il pagamento del servizio, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing*;

7) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso, in forza di accordi depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

8) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

9) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di marzo 2025 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 7): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing* tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

10) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, depositando altresì, presso Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

11) assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Le società che abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo per i medesimi periodi d'imposta. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

12) assolvere il pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative ai primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2024 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e ai primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2024, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento dell'intero importo richiesto o delle rate scadute al 30 aprile 2025;

13) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2024, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

14) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2024 nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (*limited review*);

15) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

16) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 13), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

17) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 13), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

18) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

19) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

20) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

21) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale.

D) Qualora siano in corso contenziosi riguardanti la precedente lettera C), punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine perentorio, la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

E) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera C), punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) la pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

F) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera C), punti 7), 8), 9), 11) e 12), ai fini delle disposizioni di cui alla precedente lettera E), rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

G) Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente paragrafo, fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le società interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti, **entro il termine**

perentorio del 6 giugno 2025, depositando presso la Co.Vi.So.C., ove non sia stato depositato in precedenza, entro il medesimo termine perentorio, copia conforme all'originale dei medesimi provvedimenti.

II) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE A

A) Le società devono, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2025/2026, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale.

III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE B

A) Le società devono, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2025/2026, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente;

3) in alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) dell'importo di euro 800.000,00, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l'originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'*escrow agent*;

4) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, triplice atto di cessione di credito futuro di cui all'art. 1.3 del Capo I del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, secondo i moduli allegati al medesimo Codice di Autoregolamentazione.

NORMA PROGRAMMATICA

Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2026/2027 le società di Serie B dovranno depositare presso la Co.Vi.So.C., il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2026, l'indicatore di Indebitamento e l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato calcolati secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF, determinati sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026.

In caso di mancato rispetto dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2026 nella misura minima di **0,8**, la carenza finanziaria dovrà essere ripianata ai fini del ripristino della suddetta misura minima.

Qualora l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello soglia della misura di **1,2** e/o l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello soglia della misura di **0,7**, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

IV) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE C FINALISTE DEI PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B 2025/2026

A) La società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo I) deve, altresì, **entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025**, assolvere gli adempimenti previsti dal precedente paragrafo III), lettera A), punti 1), 2), 3) e 4).

B) La società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo I), deve, altresì, **entro il termine perentorio del'11 giugno 2025**, assolvere gli adempimenti previsti dal successivo paragrafo V), lettera A), punti 1), 2), 3) e 4).

V) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE C

A) Le società devono, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie C;

2) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 700.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

Nel caso in cui l'indicatore di Liquidità calcolato, secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF e determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, rispetti la misura minima di **0,8**, ovvero nel caso in cui la eventuale carenza finanziaria sia ripianata ai fini del ripristino della suddetta misura minima, l'importo della garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00.

Qualora il relativo indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello soglia della misura di **1,2** e/o il relativo indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello soglia della misura di **0,7**, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

In caso di mancato rispetto dell'indicatore di liquidità nella misura minima di **0,8**, tenuto conto anche degli eventuali interventi correttivi, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il **26 maggio 2025**.

Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, mediante le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

3) In alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) dell'importo di euro 700.000,00, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'*escrow agent*.

Nel caso in cui l'indicatore di liquidità calcolato, secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF e determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, rispetti la misura minima di **0,8**, ovvero nel caso in cui la eventuale carenza finanziaria sia ripianata ai fini del ripristino della suddetta misura minima, l'importo del deposito a garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00.

Qualora il relativo indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello soglia della misura di **1,2** e/o il relativo indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello soglia della misura di **0,7**, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

In caso di mancato rispetto dell'indicatore di liquidità nella misura minima di **0,8**, tenuto conto anche degli eventuali interventi correttivi, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il **26 maggio 2025**.

Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, mediante le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

4) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione.

B) Il termine perentorio del 6 giugno 2025, per l'assolvimento degli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), e 4), non si applica per le società di Serie C finaliste dei play-off per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026.

NORMA PROGRAMMATICA

Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la **stagione sportiva 2026/2027** le società di Serie C dovranno depositare presso la Co.Vi.So.C., il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2026, l'indicatore di Indebitamento e l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato calcolati secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF, determinati sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026.

In caso di mancato rispetto dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2026 nella misura minima di **0,8**, la carenza finanziaria dovrà essere ripianata ai fini del ripristino della suddetta misura minima.

Qualora l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello soglia della misura di **1,2** e/o l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello soglia della misura di **0,7**,

l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

VI) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE C

A) Tutte le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C devono, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie C;

2) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 700.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicuratrici che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

Nel caso in cui le società depositino, secondo quanto previsto dal successivo punto 5), presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2025, l'importo della garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00.

3) In alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) dell'importo di euro 350.000,00, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'*escrow agent*.

Nel caso in cui le società depositino, secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 5), presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2025, l'importo del deposito a garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00;

4) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;

5) depositare presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 aprile 2025 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, attestanti l'inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati in forza di contratti di lavoro depositati e nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate

alla FIGC. Tale adempimento è certificato alla Co.Vi.So.C. entro il medesimo termine, dal Dipartimento Interregionale-LND;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente alla copia di una visura camerale aggiornata.

B) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C, costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, devono, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2024 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2024 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. lo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

C) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C, costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, devono **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2024 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2024 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. l'atto di adeguamento alle disposizioni legislative in vigore, corredato dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

D) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C, costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare il seguente ulteriore adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. l'atto di trasformazione in società di capitali, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., e dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

VII) CERTIFICAZIONI DELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

A) La Lega Nazionale Professionisti Serie A deve **entro il termine del 9 giugno 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2025/2026, di cui al paragrafo II), lettera A), punto 1);

2) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera C), punti 1) e 2);

3) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I), lettera C), punto 10).

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del 9 giugno 2025, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2025/2026, di cui al paragrafo III), lettera A), punto 1);

2) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo III), lettera A), punti 2) e 3);

3) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della documentazione di cui al paragrafo III), lettera A), punto 4);

4) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera C), punti 1) e 2);

5) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I), lettera C), punto 10).

C) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del 12 giugno 2025, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il deposito, per la società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, della domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2025/2026, di cui al paragrafo III), lettera A), punto 1);

2) il deposito, per la società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo III), lettera A), punti 2) e 3);

3) il deposito, per la società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, della documentazione di cui al paragrafo III), lettera A), punto 4).

D) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del 9 giugno 2025, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025 della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026 di cui al paragrafo V), lettera A), punto 1);

2) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo V), lettera A), punti 2) e 3);

3) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della dichiarazione di cui al paragrafo V), lettera A), punto 4);

4) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026 di cui al paragrafo VI), lettera A), punto 1);

5) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo VI), lettera A), punti 2) e 3);

6) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della dichiarazione di cui al paragrafo VI), lettera A), punto 4);

7) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera C), punti 1) e 2);

8) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I, lettera C), punto 10).

E) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del 12 giugno 2025, certificare alla Co.Vi.So.C.:

- 1) il deposito, per la società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026, di cui al paragrafo V), lettera A), punto 1);
- 2) il deposito, per la società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo V), lettera A), punti 2) e 3);
- 3) il deposito, per la società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, della documentazione di cui al paragrafo V), lettera A), punto 4).

VIII) DISPOSIZIONI FINALI

A) Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal precedente paragrafo I), lettere A) e B) potranno essere integrati entro il termine perentorio del 6 giugno 2025 tutti gli adempimenti indicati alle medesime lettere.

B) Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi I), II), III), V) e VI) effettuati successivamente al termine perentorio del 6 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

C) L'inosservanza del termine perentorio del 6 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I), II), III), V) e VI) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

D) Per le società finaliste dei play-off di Serie C per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, gli ulteriori adempimenti di cui al precedente paragrafo IV) effettuati successivamente al termine perentorio dell'11 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

E) Per le società finaliste dei play-off di Serie C per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, l'inosservanza del termine perentorio dell'11 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli ulteriori adempimenti previsti dal precedente paragrafo IV) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

IX) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'OTTENIMENTO DELLA LICENZA NAZIONALE

A) Le società di Serie A, di Serie B, di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, entro il termine dell'1 luglio 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2024 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al suddetto trimestre, trasmesse entro il 28 febbraio 2025, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C..

L'inosservanza del suddetto termine, con riferimento agli adempimenti previsti dal precedente punto 1) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.

2) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2025 e degli incentivi all'esodo dovuti per la suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

3) assolvere il pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di maggio 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

4) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di maggio 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 2): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, le società devono assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di maggio 2025, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing*;

5) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di aprile 2025 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2025, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di aprile 2025, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2025;

6) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di aprile 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2025;

7) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di aprile 2025 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 5): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing* tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2025;

8) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di

maggio 2025, depositando altresì, presso la Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

L'inosservanza del medesimo termine dell'1 luglio 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.

B) La Lega di competenza **entro il termine del 7 luglio 2025**, deve certificare alla Co.Vi.So.C., l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di maggio 2025.

C) Le società neopromosse in Serie C devono, **entro il medesimo termine dell'1 luglio 2025**, osservare il seguente adempimento:

1) depositare, presso il Dipartimento Interregionale-LND, ove non siano state depositate in precedenza, le dichiarazioni liberatorie al 31 maggio 2025 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, attestanti l'inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati in forza di contratti di lavoro depositati. Tale adempimento è certificato alla Co.Vi.So.C. entro il medesimo termine, dal Dipartimento Interregionale-LND.

L'inosservanza del suddetto termine dell'1 luglio 2025, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di Serie C 2025/2026.

D) Le società di Serie B e di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2025 e degli incentivi all'esodo dovuti per la suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

2) assolvere il pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

3) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, le società devono assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di giugno 2025, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing*.

L'inosservanza del suddetto termine dell'1 agosto 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.

E) Le società neopromosse in Serie C devono, **entro il medesimo termine dell'1 agosto 2025**, osservare il seguente adempimento:

1) depositare, presso il Dipartimento Interregionale-LND, ove non siano state depositate in precedenza, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2025 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, attestanti l'inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati in forza di contratti di lavoro depositati. Tale adempimento è certificato alla Co.Vi.So.C. entro il medesimo termine, dal Dipartimento Interregionale-LND.

L'inosservanza del suddetto termine dell'1 agosto 2025, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di Serie C 2025/2026.

F) Le società di Serie B e di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, **entro il termine del 16 settembre 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2025 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2025, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2025, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025;

2) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025;

3) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2025 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing* tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025;

4) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2025, depositando altresì, presso la Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

L'inosservanza del suddetto termine del 16 settembre 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la

penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.

G) La Lega di competenza **entro il termine del 22 settembre 2025**, deve certificare alla Co.Vi.So.C., l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2025.

H) Le società di Serie A devono, **entro il termine del 30 settembre 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2025 e degli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per la suddetta mensilità, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

2) assolvere il pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

3) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di giugno 2025, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing*;

4) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2025 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente per la mensilità di giugno 2025 nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2025, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025.

5) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025;

6) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2025 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la

mensilità di giugno 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 4): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025;

7) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2025, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

L'inosservanza del suddetto termine del 30 settembre 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato di Serie A 2025/2026.

I) La Lega Nazionale Professionisti Serie A deve certificare alla Co.Vi.So.C., **entro il termine del 6 ottobre 2025**, l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati con contratti ratificati per la mensilità di giugno 2025.

L) Le società di Serie A, di Serie B, di Serie C, ad esclusione delle società neopromosse in Serie C, devono, **entro il termine del 30 settembre 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2024 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al suddetto trimestre, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento dell'intero importo richiesto o delle rate scadute al 31 agosto 2025.

L'inosservanza del suddetto termine del 30 settembre 2025, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.

M) Qualora siano in corso contenziosi riguardanti la precedente lettera A) punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), la precedente lettera D) punti 1), 2) e 3), la precedente lettera F) punti 1), 2) e 3), la precedente lettera H) punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), la precedente lettera L), punto 1), le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro i termini di cui alle lettere A), D), F), H) e L), la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

N) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera A) punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), alla precedente lettera D) punti 1), 2) e 3), alla precedente lettera F) punti 1), 2) e 3), alla precedente lettera H) punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), alla precedente lettera L), punto 1) la pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

O) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punti 5), 6) e 7), alla precedente lettera F) punti 1), 2), e 3), alla precedente lettera H), punti 4), 5), e 6), alla precedente lettera L), punto 1), ai fini delle disposizioni di cui alla precedente lettera N), rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura

previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

P) Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente paragrafo, fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le società interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti **entro i termini di cui alle lettere A), D), F), H) e L)** depositando presso la Co.Vi.So.C., ove non depositato in precedenza, entro il medesimo termine, copia conforme all'originale dei medesimi provvedimenti.

La documentazione di cui al presente Titolo I) deve essere depositata presso la Co.Vi.So.C. mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>.

TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C

A) Le società devono, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:

a) la proprietà dell'impianto sportivo abituale che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;

b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto sportivo abituale che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

A tal fine sarà considerato "abituale" l'impianto sportivo ubicato nel comune in cui ha sede la società richiedente la Licenza, ovvero l'impianto sportivo, ubicato nel territorio nazionale per le società di Serie A e Serie B ed ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società per le società di Serie C, a condizione che la società richiedente la Licenza vi abbia disputato abitualmente le gare di campionato almeno nelle precedenti tre stagioni sportive.

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto sportivo, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto sportivo e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto sportivo antecedenti al termine della stagione sportiva 2025/2026.

B) Le società che non abbiano la disponibilità di un impianto sportivo abituale, possono depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2025/2026 in un impianto sportivo alternativo, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto relativo:

a) per le società di Serie A e Serie B, ad un impianto sportivo ubicato nel territorio nazionale;

b) per le società di Serie C, ad un impianto sportivo ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società ovvero nel territorio nazionale qualora sia comprovata l'indisponibilità di impianti sportivi ubicati nella propria regione o nella regione confinante.

C) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, anche per gli impianti alternativi, vengano meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l'attività in un impianto sportivo diverso ubicato:

a) per le società di Serie A e Serie B, nel territorio nazionale;

b) per le società di Serie C, nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società, ovvero nel territorio nazionale qualora sia comprovata l'indisponibilità di impianti sportivi ubicati nella propria Regione o nella regione confinante.

L'istanza di deroga dovrà essere corredata da:

a) nulla osta del Prefetto competente relativo all'impianto sportivo che si intende utilizzare;

b) contratto, convenzione d'uso o documento equivalente relativo all'impianto sportivo che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

c) licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto sportivo, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026;

d) risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto sportivo. Gli esiti

delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto sportivo antecedenti al termine della stagione sportiva 2025/2026.

La Lega di competenza dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi:

- 1) il parere sulle istanze in deroga da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;
- 2) la certificazione dell'impianto sportivo indicato dalla società, attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega di competenza.

D) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2025/2026 sia nel corso della stagione sportiva 2025/2026, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l'impianto sportivo abituale e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2) e 3).

La Lega di competenza dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi: che l'impianto sportivo indicato dalla società rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega di competenza.

E) Il termine perentorio del 6 giugno 2025, per l'assolvimento degli adempimenti di cui alle precedenti lettere A) o B) non si applica per le società di Serie C finaliste dei play-off per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026.

II) ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' DI SERIE C

A) Il procedimento di cui al precedente paragrafo I) lettera C) si applica anche al caso in cui le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di provvedimento della competente Autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi legati a sopravvenute carenze strutturali degli impianti.

Dopo la disputa di due gare a porte chiuse, in assenza della deroga, le società predette si considereranno a tutti gli effetti rinunciatricie alle gare, ex art. 53 delle NOIF.

III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE B FINALISTE DEI PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A 2025/2026

A) Le società di Serie B finaliste dei play-off per la promozione al Campionato di Serie A 2025/2026 devono, **entro il termine del 28 maggio 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A), dell'impianto sportivo che si intende utilizzare in caso di promozione, all'esito dei play-off, al Campionato di Serie A 2025/2026.

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie A dovrà, anche a seguito delle verifiche dalla stessa effettuate, se ritenuto necessario, comunicare alle società interessate ed alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, l'adequatezza dell'impianto sportivo ai requisiti infrastrutturali, **entro il termine del 31 maggio 2025**.

C) La società di Serie B vincitrice dei play-off per la promozione al Campionato di Serie A 2025/2026, deve, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025** osservare gli adempimenti previsti dal precedente paragrafo I), lettera A) o B) per la partecipazione al Campionato di Serie A 2025/2026.

D) La società di Serie B perdente i play-off per la promozione al Campionato di Serie A 2025/2026, deve, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025** osservare gli adempimenti previsti dal precedente paragrafo I), lettera A) o B) per la partecipazione al Campionato di Serie B 2025/2026.

IV) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ DI SERIE C FINALISTE DEI PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B 2025/2026

A) Le società di Serie C finaliste dei play-off per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026 devono, **entro il termine del 28 maggio 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub B), dell'impianto sportivo che si intende utilizzare in caso di promozione, all'esito dei play-off, al Campionato di Serie B 2025/2026.

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà, anche a seguito delle verifiche dalla stessa effettuate, se ritenuto necessario, comunicare alle società interessate ed alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, l'adeguatezza dell'impianto sportivo ai requisiti infrastrutturali, **entro il termine del 6 giugno 2025**.

C) La società di Serie C vincitrice dei play-off per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026, deve, **entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025** osservare gli adempimenti previsti dal precedente paragrafo I), lettera A) o B) per la partecipazione al Campionato di Serie B 2025/2026.

D) La società di Serie C perdente i play-off per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026, deve, **entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025** osservare gli adempimenti previsti dal precedente paragrafo I), lettera A) o B) per la partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026.

V) CERTIFICAZIONI DELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

A) La Lega Nazionale Professionisti Serie A deve **entro il termine del 9 giugno 2025**:

- 1)** fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga, di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;
- 2)** certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto sportivo indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A). La Lega Nazionale Professionisti Serie A dovrà rilasciare detta certificazione anche sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa al Campionato di Serie A, la certificazione dovrà essere rilasciata anche sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione della *regular season* 2024/2025.

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve **entro il termine del 9 giugno 2025**:

- 1)** fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga, di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;
- 2)** certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto sportivo indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub B). La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa al Campionato di Serie B, la certificazione dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione della *regular season* 2024/2025.

C) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve **entro il termine del 12 giugno 2025**:

- 1)** fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga, di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi, eventualmente presentata dalla società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026;

2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto sportivo indicato dalla società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026 rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub B). La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche di cui al precedente paragrafo IV).

D) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve entro il termine del 9 giugno 2025:

1) fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga, di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;

2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto sportivo indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub C). La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa al Campionato di Serie C, la certificazione dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione della *regular season* 2024/2025.

E) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve entro il termine del 12 giugno 2025:

1) fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga, di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi, eventualmente presentata dalla società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026;

2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto sportivo indicato dalla società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026 rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub C). La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

VI) DISPOSIZIONI FINALI

A) Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi I) e III) effettuati successivamente al termine perentorio del 6 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.

B) L'inosservanza del termine perentorio del 6 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I) e III) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

C) Per le società finaliste dei play-off di Serie C per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026 gli adempimenti di cui al precedente paragrafo IV) effettuati successivamente al termine perentorio dell'11 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.

D) Per le società finaliste dei play-off di Serie C per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026, l'inosservanza del termine perentorio dell'11 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente paragrafo IV) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

VII) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'OTTENIMENTO DELLA LICENZA NAZIONALE

A) Le società devono, entro il termine dell'1 ottobre 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il "questionario dati stadio" reso disponibile sulla piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all'impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C.

2) Qualora successivamente al termine dell'1 ottobre 2025 si dovessero verificare le condizioni previste dal precedente paragrafo I) lettere C) ed D), le società **entro quindici giorni** dall'accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dovranno depositare il "questionario dati stadio" reso disponibile sulla piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo al nuovo impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C.

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie A dovrà, **entro il termine dell'1 ottobre 2025**, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l'eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "B" nell'allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza **entro il termine del 2 febbraio 2026**. La Lega Nazionale Professionisti Serie A dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 19 febbraio 2026**, l'intervenuto adeguamento ai suddetti criteri "B".

L'inosservanza del suddetto termine del 2 febbraio 2026, con riferimento agli adempimenti previsti dalla presente lettera B), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto del criterio "B" *punto 3. Protezione e mantenimento in efficienza del terreno di gioco*, di cui all'allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri "B" di cui all'allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

C) La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà, **entro il termine dell'1 ottobre 2025**, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l'eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "B" nell'allegato sub B). Le società dovranno sanare tale mancanza **entro il termine del 2 febbraio 2026**. La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 19 febbraio 2026**, l'intervenuto adeguamento ai suddetti criteri "B".

L'inosservanza del suddetto termine del 2 febbraio 2026, con riferimento agli adempimenti previsti dalla presente lettera C), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto del criterio "B" *punto 16. Capienza e requisiti dello stadio* di cui all'allegato sub B), relativo alle società neopromosse al termine del Campionato di Serie C 2024/2025, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 100.000,00 e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri "B" di cui all'allegato sub B), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

D) la Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà, **entro il termine dell'1 ottobre 2025**, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l'eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "B" nell'allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza **entro il termine del 2 febbraio 2026**. La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 19 febbraio 2026**, l'intervenuto adeguamento ai suddetti criteri "B".

L'inosservanza del suddetto termine del 2 febbraio 2026, con riferimento agli adempimenti previsti dalla presente lettera D), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto dei criteri "B" di cui al *punto 8. Impianto di illuminazione* ed al *punto 16. Capienza e requisiti dello stadio* di cui all'allegato sub C), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00 per ciascun inadempimento e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri "B" di cui all'allegato sub C), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.

VIII) NORMA PROGRAMMATICA

A) Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2026/2027, ad eccezione delle società neopromosse e delle eventuali Seconde squadre di società di Serie A, nel caso in cui le società non dispongano temporaneamente del proprio impianto sportivo abituale, sarà consentito l'utilizzo di un impianto sportivo alternativo solo a condizione che le autorità competenti abbiano approvato un progetto esecutivo ovvero sia stato almeno sottoscritto un contratto di affidamento dei lavori per l'adeguamento dell'impianto abituale ai criteri infrastrutturali richiesti o per la costruzione di un nuovo impianto sportivo totalmente adeguato.

B) Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2027/2028, ad eccezione delle società neopromosse e delle eventuali Seconde squadre di società di Serie A, sarà consentito l'utilizzo di un impianto sportivo alternativo, solo nel caso in cui le società non dispongano temporaneamente del proprio impianto sportivo abituale in quanto interessato da interventi già avviati di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento per l'adeguamento dell'impianto abituale ai criteri infrastrutturali richiesti o per la costruzione di un nuovo impianto sportivo totalmente adeguato, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo ovvero della sottoscrizione di un contratto di affidamento dei lavori di cui alla precedente lett. A).

La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>.

TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C

A) Le società devono, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2025/2026:

a) l'impegno a partecipare alle Competizioni Primavera;

b) l'impegno a partecipare al:

i) Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, nei casi previsti dalla disciplina inerente l'attività agonistica emanata annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ii) Campionato Nazionale Under 17;

iii) Campionato Nazionale Under 16, per le sole società di Serie A e Serie B;

iv) Campionato Nazionale Under 15;

c) l'impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla FIGC legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2025/2026. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

d) l'impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2025/2026 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;

e) l'impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all'attività mista, le categorie maschili di riferimento per l'adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nella categoria Under 14 (Giovanissimi "Fascia B") e nella categoria Under 13 (Esordienti).

L'impegno, in alternativa, è rispettato se la società richiedente la Licenza Nazionale **entro il termine del 30 novembre 2025:**

i) abbia precedentemente acquisito o acquisisca, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile);

ii) concluda un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione e la stessa partecipi, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2025/2026 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile, per la partecipazione ai suddetti campionati. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

f) l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under 13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci.

L'impegno, in alternativa, è rispettato se la società richiedente la Licenza Nazionale, **entro il termine del 30 novembre 2025:**

i) abbia precedentemente acquisito o acquisisca il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o

miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci;

ii) concluda un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione e la stessa partecipi, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2025/2026 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile, per la partecipazione ai suddetti campionati. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

g) l'impegno a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori;

h) l'impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;

i) l'impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla FIGC, di concerto con la Lega di competenza;

l) l'impegno a far partecipare un medico tesserato, ad almeno due incontri organizzati dalla FIGC sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;

m) l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla FIGC sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;

n) l'impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;

o) l'impegno a far partecipare le figure organizzative, individuate tra quelle di cui alla lettera A), punto 2), lettere e.1), e.2), g), h), l), m), n), o), p), q) e r), sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento organizzati dalla FIGC o dalla Lega di competenza, secondo i programmi e le modalità di svolgimento approvati dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. In caso di impossibilità a partecipare ad un incontro per gravi e comprovati motivi, il legale rappresentante della società potrà delegare altro soggetto che operi nell'ambito di competenza della figura dell'assente.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n) e o), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie C.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A, non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C.

Inoltre l'inosservanza anche soltanto di uno degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), comporterà per la società inadempiente il mancato accesso ai contributi eventualmente destinati allo sviluppo ed alla promozione del calcio femminile.

2) Depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2025/2026:

a.1) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, un allenatore responsabile della prima squadra.;

a.2) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, un "allenatore in seconda" della prima squadra;

a.3) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra;

- a.4) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera;
- b) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, il Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico;
- c) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;
- d) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, almeno un Preparatore Atletico della prima squadra;
- e.1) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, la scheda informativa riguardante il Delegato per la gestione dell'evento, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi;
- e.2) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, la scheda informativa riguardante il Vice Delegato per la gestione dell'evento, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi. Il Delegato e il Vice Delegato per la gestione dell'evento non potranno ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);
- f) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, la scheda informativa riguardante gli Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 13 agosto 2019;
- g) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, la scheda informativa riguardante uno o più Supporter Liaison Officer (SLO), con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità. Lo stesso non potrà ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2) ad eccezione degli incarichi previsti alla lettera h) e j);
- h) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante uno o più Disability Access Officer (DAO), con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- i) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
- j) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante uno o più Social and Environmental Sustainability Officer (SES), con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- l) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Segretario Generale/Sportivo non potrà ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);
- m) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver conseguito un diploma di ragioneria o laurea in materie giuridico/economiche;
- n) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;
- o) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing;

p) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA;
- Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA;
- Allenatore UEFA B o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA, per le sole società di Serie C;
- Allenatore Responsabile Settore Giovanile abilitato dal Settore Tecnico della FIGC.

È consentito alle sole società neopromosse in Serie C di mantenere per la stagione sportiva 2025/2026 il proprio Responsabile del Settore Giovanile, anche se non in possesso delle suddette qualifiche.

Il Responsabile del Settore Giovanile della società non potrà ricoprire alcun incarico come allenatore di qualsiasi squadra della società richiedente la Licenza Nazionale, salvo quello di "collaboratore settore giovanile";

q) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

r) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale iscritto al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

s) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2) del presente Titolo III);

t) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2025**, il programma di formazione del settore giovanile, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante e che contempli almeno i seguenti aspetti:

- obiettivi del settore giovanile;
- organizzazione del settore giovanile (organigramma);
- personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
- infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);
- risorse finanziarie investite;
- programmi di formazione sportiva per categoria di calciatori;
- iniziative educative (sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile).

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere i), m), n), o), p), q), r).

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), a.4), b), c), d), e.1), e.2), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), a.4), b), c), d), con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel Campionato Professionistico di riferimento 2025/2026; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e.1), e.2), f), i), l), t) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le società di Serie A e Serie B e non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie C; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere g), h), j), m), n), o), p), q), r), s) con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.

B) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1), lettere b), c), e), f) sono attestati alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

C) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1), lettera o) sono attestati alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dal Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

D) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), a.4), b), c) e d) sono attestati alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine dell'1 agosto 2025, dal Settore Tecnico della FIGC.

II) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LA SOCIETA' DI SERIE C VINCITRICE DEI PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B 2025/2026

A) La società di Serie C vincitrice dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, deve altresì, **entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025**, depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2025/2026, l'impegno a:

1) partecipare al Campionato nazionale Under 16, come prescritto dal precedente titolo I), lettera A), punto 1), lettera b.iii);

2) depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società che sia in possesso di una delle qualifiche richieste per i club Serie B, come prescritto dal precedente titolo I), lettera A), punto 2), lettera p).

III) OBBLIGO DI SOSTITUZIONE E COMUNICAZIONE DELLE FIGURE SPORTIVE-ORGANIZZATIVE

A) Qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026, uno o più incarichi previsti al precedente paragrafo I), lettera A), punto 2), lettere a.2), a.3), a.4), c), d) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di trenta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti.

B) Qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026, uno o più incarichi previsti al precedente paragrafo I), lettera A), punto 2), lettere e.1), e.2), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti.

In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.

C) Fermo quanto previsto dall'art. 66 delle NOIF, qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026, gli incarichi previsti al precedente paragrafo I), lettera A), punto 2), lettere a.1) e b) divenissero vacanti, la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L'inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C.

IV) DISPOSIZIONI FINALI

A) Gli adempimenti di cui al precedente paragrafo I), effettuati successivamente al termine perentorio del 6 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.

B) L'inosservanza del termine perentorio del 6 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente paragrafo I), per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

C) Per la società vincitrice dei play-off di Serie C per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026 gli ulteriori adempimenti di cui al precedente paragrafo II) effettuati successivamente al termine perentorio dell'11 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.

D) Per la società vincitrice dei play-off di Serie C per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026 l'inosservanza del termine perentorio dell'11 giugno 2025, con riferimento agli ulteriori adempimenti previsti dal precedente paragrafo II), per la partecipazione al Campionato Professionistico di Serie B, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

La documentazione di cui al presente Titolo III) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, utilizzando la modulistica resa disponibile sulla medesima piattaforma.

TITOLO IV): RICORSI

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **13 giugno 2025**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe di competenza, verificato l'assolvimento degli adempimenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla FIGC ed alla Lega di competenza.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza Nazionale 2025/2026 si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Professionistico di competenza possono presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

In sede di ricorso non potrà essere depositata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione, né potrà essere effettuato e/o integrato alcuno degli adempimenti richiamati ai precedenti Titoli I), II), e III).

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 17 giugno 2025, ore 19:00.**

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 20.000,00 per le società di Serie A, di euro 15.000,00 per le società di Serie B e di euro 12.000,00 per le società di Serie C. Detti importi saranno restituiti solo in caso di accoglimento del ricorso.

Le Commissioni adite esprimono, entro il **18 giugno 2025**, parere motivato al Consiglio federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data **19 giugno 2025**.

Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2025/2026, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.